

D.R. n. 332/2019 del 30.04.2019

Prot. n. 17978 del 30.04.2019

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Sommario

Art. 1 Oggetto del Regolamento e principi applicabili alle procedure di acquisto sotto soglia

Art. 2 Limiti di importo

Art. 3 Fasce merceologiche e di importo degli appalti ai fini della rotazione

Art. 4 Modalità di acquisizione di forniture e servizi

Art. 5 Il Responsabile Unico del Procedimento

Art. 6 La Commissione Giudicatrice

Art.7 Affidamenti diretti e garanzie

Art. 8 Acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 tramite affidamento diretto

Art. 9 Acquisizione di servizi e forniture di importo superiore ad €. 40.000,00 e sino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

Art. 10 Controlli sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, nelle ipotesi di affidamenti diretti.

CAPO I

Art. 1 Oggetto del Regolamento e principi applicabili alle procedure di acquisto sotto soglia

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, effettuati dall'Università degli Studi dell'Aquila, in attuazione di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
2. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) le modalità di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

- b) le modalità di conduzione delle consultazioni preliminari di mercato;
 - c) i criteri di selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
 - d) le modalità di effettuazione dei controlli sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, nelle ipotesi di affidamenti diretti.
3. Tali affidamenti sono disciplinati:
- a) nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - b) per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
 - c) al fine di ottenere la massima economia nelle procedure di affidamento;
 - d) al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese.
4. L'attività contrattuale dell'Università deve garantire la qualità delle prestazioni acquisite e deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 e 42 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
5. L'Università è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
6. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.
7. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, di regola il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati e aggiudicatari della precedente procedura.
8. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico come meglio definite nell' articolo 3.
9. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.
10. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta di abilitazione ad uno specifico bando del MEPA.
11. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario che il R.U.P. fornisca una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

12. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvio esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, ricorrendone le condizioni:

- a) l'effettiva assenza di alternative ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

13. In caso di affidamento (diretto) al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario o in caso di reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, vanno evidenziate in motivazione l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

14. Nel caso di affidamento di importo inferiore ad €. 5.000,00 la motivazione di cui al precedente punto n. 11 può essere fornita in maniera sintetica.

Art. 2 Limiti di importo

1. In applicazione dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le procedure di acquisizione si distinguono in base alle seguenti soglie di valore:

SERVIZI E FORNITURE	
Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
< 40.000,00	art. 36, comma 2 lett.a)
40.000,00 - 220.999,99	art. 36, comma 2, lett.b) art. 35, comma 2, lett.c)

2. Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea che troverà diretta

applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
5. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i suddetti limiti economici, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 3 Fasce merceologiche e di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce merceologiche e di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.
2. Le fasce sono le seguenti:
 - Forniture
 - a) forniture di valore fino ad € 4.999,99;
 - b) forniture di valore pari ad € 5.000,00, sino ad € 39.999,99;
 - c) forniture di valore superiore ad € 40.000,00, sino ad € 220.999,99.
 - Servizi
 - a) forniture di valore fino ad € 4.999,99;
 - b) forniture di valore pari ad € 5.000,00, sino ad € 39.999,99;
 - c) forniture di valore superiore ad € 40.000,00, sino ad € 220.999,99.

Art. 4 Modalità di acquisizione di forniture e servizi

1. L'Università, ai fini dell'acquisizione di forniture e servizi, è tenuta ad utilizzare in via prioritaria gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., che fornisce delle convenzioni cui aderire, ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), verificando preliminarmente di volta in volta se il bene o il servizio da acquistare siano oggetto delle suddette convenzioni o siano reperibili sul MEPA.
2. In tale ultima ipotesi, l'acquisto deve essere obbligatoriamente fatto utilizzando gli strumenti che il MEPA mette a disposizione, ovvero:

- **ODA ordini diretti di acquisto:** nel caso di affidamenti diretti -In questo caso i beni presenti in catalogo costituiscono offerte pubbliche irrevocabili di vendita da parte dei fornitori e possono essere acquistati direttamente mediante emissione on line di o.d.a.;
 - **TD trattativa diretta:** nel caso di affidamento mediante procedura negoziata rivolta ad un unico operatore economico;
 - **RDO richieste di offerta:** nel caso di affidamento mediante procedura negoziata rivolta ad almeno tre fornitori selezionati tra quelli abilitati.
3. Ai sensi della normativa vigente, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, è possibile non fare ricorso al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici per lo svolgimento delle relative procedure e l'utilizzo di strumenti telematici più flessibili.
 4. È consentito di non fare ricorso al MEPA qualora non vi sia presente il bene/servizio necessario e/o la categoria merceologia di riferimento, oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, non risponda alle necessità dell'Ente o per motivi di somma urgenza. La mancanza delle qualità essenziali, così come la somma urgenza, devono essere dichiarate e motivate dal Responsabile del procedimento che autorizza l'approvvigionamento senza l'utilizzo degli strumenti telematici.
 5. L'eventuale esistenza sul mercato tradizionale di condizioni contrattuali più favorevoli e la parziale difformità del bene presente sul MEPA non possono giustificare il ricorso allo stesso mercato tradizionale in quanto il MEPA offre la possibilità, attraverso lo strumento della RDO, di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specificare caratteristiche maggiormente dettagliate dei beni e servizi oggetto della fornitura.
 6. Qualsiasi contratto stipulato in violazione alle direttive sugli acquisti in merito agli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A. è nullo.
 7. Tenendo conto delle peculiarità del mercato elettronico, il Responsabile deve comunque osservare le disposizioni del presente regolamento, compresa la preventiva dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in merito agli operatori da invitare.

Art. 5 Il Responsabile Unico del Procedimento

1. Le procedure di scelta del contraente per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, prendono sempre avvio con la determina a contrarre adottata in conformità alla vigente normativa.
2. La determina a contrarre è adottata, per l'Amministrazione Centrale di Ateneo, dal Direttore Generale, mentre per le strutture dipartimentali e/o i Centri autonomi, dal Direttore del Dipartimento/Centro. Se la procedura di acquisto riguarda forniture e servizi di importo superiore alle soglie comunitarie è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Per ogni singola procedura di scelta del contraente per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, viene nominato, con la suddetta determina a contrarre, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in possesso di adeguata professionalità, che coincide, solitamente, con il Responsabile Amministrativo dell'Unità organizzativa richiedente l'acquisto, a meno che, in considerazione della "specificità" del bene, servizio da acquisire, non sia necessario individuare un soggetto diverso, in possesso comunque dei requisiti specifici richiesti dalla normativa vigente.
4. Il R.U.P. provvede alla predisposizione degli atti di gara, avvalendosi, ove ritenuto necessario, dei competenti uffici dell'Amministrazione. Esso, inoltre, sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento amministrativo di scelta del contraente, fino alla completa esecuzione del rapporto contrattuale, cura, altresì, gli obblighi di trasparenza previsto dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il R.U.P. può avvalersi del supporto di unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università, dotate di specifiche competenze, necessarie a garantire il corretto svolgimento della procedura di affidamento e la corretta e regolare esecuzione del contratto. Nei confronti di tali soggetti, il R.U.P. svolge attività di impulso, coordinamento e controllo.
6. Nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, il R.U.P. può avvalersi, ove ritenuto necessario, di un Direttore dell'Esecuzione dotato di specifica competenza professionale afferente l'oggetto dell'affidamento, nominato anch'esso nella determina a contrarre.

Art. 6 La Commissione Giudicatrice

1. Laddove il criterio di aggiudicazione dell'appalto prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è rimessa ad una Commissione Giudicatrice.
2. L'individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice avviene nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità e assenza di conflitti di interesse.

Art. 7 Affidamenti diretti e garanzie

1. In caso di affidamento diretto è facoltà del RUP non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., così come è in facoltà del medesimo esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del medesimo decreto, in casi specifici, e alle condizioni di cui al comma 11 del medesimo articolo.

CAPO II

Art. 8 Acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 tramite affidamento diretto

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto motivato anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici.
2. L'affidamento diretto avviene secondo le modalità di seguito indicate:
 - consultazione preliminare di mercato;
 - individuazione della soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Università e contestuale individuazione dell'affidatario;
 - adozione della determina a contrarre;
 - stipula del contratto.
3. Il R.U.P. può disporre una consultazione preliminare di mercato acquisendo informazioni dal MEPA, da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall'Amministrazione, o da precedenti procedure di affidamento che hanno consentito l'individuazione di potenziali affidatari.
4. La consultazione preliminare di mercato ha lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del servizio o del bene da acquisire.
5. Essa si svolge dopo la programmazione e prima della determinazione a contrarre, finalizzata ad avviare il procedimento per la selezione del contraente.
6. Il ricorso all'istituto della consultazione preliminare di mercato è particolarmente indicato nel caso di appalti complessi o sperimentali, con spiccata componente tecnica o tecnologica, estranea alle competenze della stazione appaltante.
7. L'avviso di consultazione preliminare di mercato viene pubblicato sul sito Univaq nella sezione amministrazione trasparente e indica la corretta e adeguata esplicitazione dei presupposti e delle finalità che in concreto giustificano il ricorso alla consultazione.
8. Chiunque è in grado di fornire informazioni può partecipare ed infatti non viene richiesto, per la partecipazione, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice.
9. I soggetti che partecipano alla consultazione forniscono consulenze, relazioni e altri dati tecnici, idonei a prestare il miglior apporto conoscitivo e informativo al RUP.

10. Non è riconosciuto alcun contributo per l'atto conoscitivo che è prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese. Inoltre la partecipazione alla consultazione preliminare non costituisce condizione di accesso alla successiva procedura selettiva.
11. Il RUP esamina i contributi ricevuti e li utilizza ai fini dell'eventuale procedura selettiva nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.
12. Il RUP individua le misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente alla consultazione preliminare (ad esempio costituiscono misure adeguate minime, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del Codice: -la comunicazione da parte del RUP agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura; -la comunicazione da parte del RUP agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti ottenute a seguito di tale partecipazione;-la fissazione di termini adeguati per la presentazione delle offerte) ed esclude dalla gara il concorrente solo nel caso in cui non vi siano mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.
13. Una volta conclusa la consultazione preliminare di mercato, il R.U.P. dispone, o propone a chi di competenza, un unico atto autorizzatorio dell'affidamento, ovvero la determina a contrarre, mediante la quale è individuata la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente e contestualmente è individuato l'affidatario.
14. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato.
15. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione.
16. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
 - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - mediante comparazione dei listini di mercato;
 - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
17. L'affidatario è tenuto ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché

l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del suddetto D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

18. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico o attraverso il sistema informatico in uso all'Ateneo, il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Ente.

Art. 9 Acquisizione di servizi e forniture di importo superiore ad €. 40.000,00 e sino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

1. Ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, l'Università può affidare servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del richiamato Codice, tramite procedura negoziata, che avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici per le i servizi e le forniture, ove esistenti.
2. Il R.U.P. può disporre una consultazione preliminare di mercato, con lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire, secondo le modalità indicate nell'art. 8 del presente Regolamento.
3. Il R.U.P. dà avvio alla procedura tramite la determina a contrarre (ovvero atto ad essa equivalente) che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, le informazioni richieste dalla normativa vigente, così come di seguito indicato:
 - l'oggetto dell'affidamento (l'interesse pubblico che si intende soddisfare);
 - le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
4. L'Università può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, quale l'Albo fornitori dell'Ente, oppure tramite avviso di indagine esplorativa di mercato, da redigere secondo le indicazioni di seguito riportate:
 - valore dell'affidamento;
 - elementi essenziali del contratto;
 - requisiti di idoneità professionale;
 - eventuali requisiti minimi di capacità economico finanziaria;

- capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - criteri di selezione degli operatori economici;
 - modalità di comunicazione con la Stazione Appaltante.
5. L'avviso di indagine esplorativa di mercato deve essere opportunamente pubblicizzato disponendone la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, nella sezione "Amministrazione Trasparente" per almeno 15 giorni salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.
 6. Il RUP assicura comunque l'opportuna pubblicità scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.
 7. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura né obbliga l'Amministrazione allo svolgimento della gara.
 8. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico
 9. dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
 10. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico e non siano stati preventivamente previsti criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
 11. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art. 7, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avviso dell'indagine di mercato (oppure: avviso di costituzione dell'albo fornitori).
 12. Nel caso in cui il numero degli operatori economici individuati tramite indagine di mercato sia inferiore al numero minimo di:

Fascia di importo	Numero di operatori da invitare
0 € – 4999,00 €	3 operatori
5.000,00 € – 39.999,99 €	5 operatori
40.000,00 € – 220.999,99 €	10 operatori

si procederà ad una integrazione al minimo mediante sorteggio degli operatori da invitare.

13. Se si è proceduto ai sensi del precedente comma e si è poi provveduto ad una integrazione al numero degli operatori da invitare, il principio di rotazione deve comunque ritenersi attuato per aver aperto la procedura a tutti gli operatori economici.

14. L'invito alle imprese a presentare un'offerta (lettera di invito) deve contenere i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice stesso o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, purché pervengano almeno n.10 offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici.

15. L'operatore economico è tenuto ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria e l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa in sede di presentazione delle offerte.
16. Una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici, il R.U.P., coadiuvato da un seggio di gara, ovvero dalla commissione giudicatrice, procede alla valutazione delle stesse: l'esame della documentazione amministrativa e la valutazione dell'offerta economica debbono essere svolti in seduta pubblica; la valutazione dell'offerta tecnica è tenuta in seduta riservata.
17. Tutte le attività debbono essere verbalizzate e pubblicate sul sito web di Ateneo nella sezione dedicata alla "Amministrazione trasparente".
18. Individuato l'operatore economico aggiudicatario, si effettua l'aggiudicazione, disponendo la verifica dei requisiti autocertificati dallo stesso nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 5 e 6 bis del Codice dei Contratti Pubblici. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
19. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) e importo inferiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) per lavori o alle soglie di cui all'art. 35 del Codice per forniture e servizi, avviene con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata con firma digitale con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente.
20. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto è comunque stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Ente.
21. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
22. La procedura negoziata sopra descritta può essere effettuata con le stesse modalità tramite RDO da pubblicare sul MEPA.
23. Tutti gli atti del R.U.P. afferenti la procedura di affidamento, compreso quello di nomina della commissione giudicatrice, corredato dai curricula dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., devono essere tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 10 Controlli sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, nelle ipotesi di affidamenti diretti fuori Mepa

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Settore acquisti, gare, contratti e ciascun Dipartimento e/o Struttura – Centro di Ateneo, ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, effettuano idonei controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, nelle ipotesi di affidamenti diretti fuori Mepa.
2. I suddetti controlli vengono eseguiti nella misura del 5% delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari nei casi di affidamenti diretti fuori Mepa.
3. Le autodichiarazioni da assoggettare al suddetto controllo di veridicità vengono selezionate mediante un sistema di sorteggio informatico casuale.
4. I controlli vengono disposti d’intesa con il R.U.P. interessato e vengono richiesti agli Organi competenti al rilascio delle certificazioni.
5. In caso di esito negativo dei controlli disposti:
 - nell’ipotesi di contratti ed esecuzione continuata l’Università deve disporre la risoluzione contrattuale, procedendo al pagamento delle spettanze nella misura delle prestazioni già ricevute, e procedendo, altresì, all’incameramento della cauzione definitiva, laddove esistente, nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ovvero, nel caso di mancata richiesta di costituzione della suddetta garanzia definitiva, procedendo all’irrogazione di una penale nella misura del 10% dell’importo contrattuale;
 - nell’ipotesi di contratti ad esecuzione immediata che abbiano già esaurito la loro operatività, l’Università deve procedere all’irrogazione, a carico dell’operatore economico, di una sanzione la cui entità è pari al 10% dell’importo contrattuale.
6. Sono fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente in materia per le ipotesi di rilascio di dichiarazioni false e/o mendaci (ad esempio segnalazione all’ANAC, denuncia presso la competente Procura della Repubblica ecc...)